

## Relazione tecnica

### ART. 1.

#### **(Modifiche al decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38)**

La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) è volta a modificare l'articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 che prevedeva, nel limite di spesa di 537 milioni di euro, il riconoscimento di un contributo pari al 35 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto, in favore delle imprese che hanno presentato le comunicazioni per l'accesso alla misura "Transizione 5.0" e i cui investimenti in beni materiali e beni immateriali di cui agli Allegati A e B della legge n. 232 del 2016, nonché le spese sostenute per le certificazioni relative alla documentazione contabile e al risparmio energetico fossero risultati tecnicamente rispondenti ai requisiti di ammissibilità.

La disposizione prevede, pertanto, il riconoscimento di un contributo pari all'89,77% dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni con riferimento agli investimenti tecnicamente ammissibili relativi agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e alle spese di formazione del personale.

Il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026, nel limite di spesa di 1.302,4 milioni di euro.

Ai fini della stima della congruità del limite di spesa, sono stati utilizzati i dati trasmessi dal Ministero del Made in Italy relativamente alle istanze tecnicamente ammissibili al credito d'imposta Transizione 5.0, che non ne hanno beneficiato per effetto del raggiungimento del limite di spesa previsto per la misura.

In base a tali dati, come indicato nella tabella che segue, il credito d'imposta relativo a investimenti tecnicamente ammissibili è pari a 1.648,4 milioni di euro, dei quali 1.450,7 milioni di euro riconducibili agli investimenti di cui agli allegati A e B della legge n. 232 del 2016, nonché alle spese sostenute per formazione.

#### **Istanze tecnicamente ammissibili (fonte GSE)**

<b>Numero istanze</b>	<b>Credito imposta totale</b>	<b>Crediti allegati A e B</b>	<b>Credito per autoconsumo</b>	<b>Crediti per certificazioni</b>	<b>Crediti per formazione</b>
7.417,0	1.648,4	1.449,6	139,9	57,7	1,1

*Importi in milioni di euro*

Il limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro, pari all'89,77% dell'ammontare del credito d'imposta relativo a investimenti tecnicamente ammissibili, risulta essere conseguentemente congruo.

Pertanto, le modifiche previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), comportano oneri per 765,3 milioni di euro.

L'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2) reca disposizioni di coordinamento formale.

L'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3) prevede la concessione di un contributo destinato alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all'articolo 38,



comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e che abbiano ricevuto dal GSE la comunicazione che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 2024, n. 183, unitamente alla notizia dell'esclusione dal beneficio in forma di credito d'imposta per esaurimento delle risorse disponibili. Il contributo è concesso, nel limite massimo di 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, 80 milioni di euro per l'anno 2027 e 60 milioni di euro per l'anno 2028, in proporzione alle spese sostenute per gli investimenti in impianti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell'energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) e sulle spese sostenute per le certificazioni necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati. Il contributo non può eccedere per ciascuna istanza l'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni per le medesime spese.

Ai fini della stima della congruità dei limiti di spesa, sono stati utilizzati i dati trasmessi dal Ministero del Made in Italy relativamente alle istanze tecnicamente ammissibili al credito d'imposta Transizione 5.0, che non ne hanno beneficiato per effetto del raggiungimento del limite di spesa previsto per la misura.

In base a tali dati, il credito d'imposta relativo alle spese sostenute per gli investimenti in impianti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell'energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) e sulle spese sostenute per le certificazioni per la documentazione contabile e per quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati è complessivamente pari a 197,7 milioni di euro, dei quali 140 milioni di euro riconducibili agli investimenti in impianti finalizzati all'autoconsumo e 57,7 milioni per le spese sostenute per le certificazioni.

Pertanto, la disposizione normativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) numero 3) comporta oneri pari a 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, 80 milioni di euro per l'anno 2027 e 60 milioni di euro per l'anno 2028, cui si provvede ai sensi dell'articolo 18.

La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) aggiunge gli articoli 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater* al decreto-legge n. 38 del 2026.

L'articolo 8-*bis* prevede che dall'8 aprile 2026 e fino al 1° maggio 2026 le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio uso carburazione siano pari a 47,29 cent €/litro (472,9 euro/mille litri) e l'aliquota d'accisa sul GPL impiegato come carburante sia pari a 16,777 cent €/kg (167,77 euro/mille kg) e l'aliquota di accisa sul gas metano impiegato come carburante sia azzerata.

Si premette che nella stima degli effetti finanziari delle riduzioni di aliquota disposte dall'articolo 8-*bis* in esame, si è tenuto conto dell'effetto delle riduzioni di accisa conseguenti al verificarsi, con riferimento al mese di marzo 2026, delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha consentito l'adozione, contestualmente al presente provvedimento, del decreto interministeriale del 2 aprile 2026 previsto dal comma 290 del medesimo articolo, con compensazione sulle maggiori entrate IVA determinatesi nel medesimo periodo.



Tanto premesso, la stima degli effetti finanziari della disposizione, ai fini dell'individuazione della copertura finanziaria da reperire nell'ambito del presente provvedimento, è stata condotta a partire dai consumi di benzina, gasolio, GPL e gas metano registrati nel mese di aprile 2025, riproporzionati in base al numero di giorni di vigenza della riduzione dell'accisa. Al netto dei consumi che beneficiano di specifiche agevolazioni in materia di accisa, come illustrato nel seguito, i consumi di gasolio e benzina nel mese di aprile 2025 sono risultati pari, rispettivamente, a circa 1,8 miliardi e 1 miliardo di litri (fonte MASE).

In conformità al modello accise del Dipartimento delle Finanze, i consumi a legislazione vigente sono stati stimati a partire dai consumi rilevati a consuntivo, opportunamente adeguati sulla base dell'andamento dei principali parametri macroeconomici (prezzo del Brent, tasso di cambio, deflatore del PIL). Nella stima si è inoltre tenuto conto di una contenuta elasticità di breve periodo, volta a riflettere una lieve variazione dei consumi in risposta alle variazioni del prezzo alla pompa. I consumi a legislazione vigente aggiornati sulla base degli ultimi dati disponibili risultano pari a circa 1.446 milioni di litri per il gasolio e a circa 794 milioni di litri per la benzina, con riferimento al solo periodo di applicazione della misura.

Tali consumi sono stati successivamente adeguati tenendo conto della variazione del prezzo alla pompa derivante dalla riduzione dell'accisa, mediante l'applicazione della medesima elasticità di breve periodo, al fine di stimare i consumi relativi allo scenario proposto, pari a 1.455 milioni di litri per il gasolio e a 807 milioni di litri per la benzina, lievemente superiori ai consumi a legislazione vigente, a parità di altre condizioni. Applicando ai consumi a legislazione vigente l'aliquota vigente si ottiene un gettito pari a circa 973,3 milioni di euro per il gasolio e a 534,5 milioni di euro per la benzina. Applicando ai consumi dello scenario proposto le aliquote rideterminate dalla sola disposizione in esame, il gettito stimato, tenuto conto dei necessari arrotondamenti, risulta pari a 813,8 milioni di euro per il gasolio e a 452,7 milioni di euro per la benzina. La conseguente variazione di gettito è pari a -159,5 milioni di euro per il gasolio e a -81,8 milioni di euro per la benzina.

A tali importi si aggiunge la perdita di gettito da accisa riconducibile alle agevolazioni previste per il gasolio agricolo e per il gasolio impiegato nei motori fissi. In particolare, poiché per il gasolio agricolo si applica un'aliquota ridotta pari al 22 per cento dell'aliquota di 617,4 euro per mille litri, la riduzione dell'aliquota ordinaria comporta che, per il periodo di vigenza della misura, l'aliquota ridotta sia commisurata all'aliquota rideterminata anziché a 617,4 euro per mille litri. Analogo meccanismo opera per la benzina a uso agricolo, per la quale si applica il 49 per cento dell'aliquota ordinaria come rideterminata dalla disposizione in esame. Per il gasolio impiegato nei motori fissi è prevista un'agevolazione pari al 30 per cento dell'aliquota ordinaria; conseguentemente, anche in questo caso la rideterminazione dell'aliquota incide sulla misura dell'agevolazione applicabile. La perdita di gettito riconducibile a tali agevolazioni è stimata pari a -2,1 milioni di euro per l'agricoltura e a -0,3 milioni di euro per i motori fissi.

Sono stati inoltre considerati gli effetti finanziari derivanti dall'applicazione dell'aliquota di 472,9 euro per mille litri, in luogo dell'aliquota vigente di 617,4 euro per mille litri, ai carburanti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 43 del 2025, come previsto dal comma 2 dell'articolo 8-bis in esame, con effetti finanziari in termini di accisa stimati in 8,1 milioni di euro.

Nella stima sono inclusi anche gli effetti di cassa derivanti dai crediti d'imposta riconosciuti per il gasolio commerciale, per i taxi, per le ambulanze e per le forze



armate, riportati nella voce “crediti d’imposta” della tabella degli effetti complessivi. In tali fattispecie, la variazione dell’aliquota ordinaria determina un effetto di cassa riconducibile esclusivamente al disallineamento temporale tra il versamento dell’accisa piena al momento del rifornimento e il successivo rimborso della differenza rispetto all’accisa agevolata. Tale effetto si traduce in una variazione negativa di 46,8 milioni di euro nel rigo “accisa” della tabella degli effetti complessivi, compensata da una variazione positiva nel rigo “crediti d’imposta” che, per un importo pari a 46,1 milioni di euro, si realizza nel 2026.

Gli effetti finanziari derivanti dalla riduzione dell’accisa sul GPL usato come carburante sono stati stimati applicando alla base imponibile stimata per il periodo di riferimento, pari a circa 92 mila tonnellate, la variazione di aliquota di 57,5 euro/tonnellata, con una conseguente riduzione di gettito pari a -5,3 milioni di euro. Analogamente, gli effetti derivanti dalla disposizione contenuta al comma 1, numero d), concernente l’azzeramento dell’accisa sul gas metano usato come carburante sono stati stimati applicando la variazione di aliquota ai consumi stimati per il periodo di riferimento, pari a circa 45 milioni di metri cubi, con una riduzione di gettito pari a -0,2 milioni di euro.

Infine, gli effetti finanziari in termini di IVA sono stati stimati applicando l’aliquota del 22 per cento alla sola quota di accisa riferibile ai soggetti che non detraggono l’imposta. Gli effetti sulle imposte dirette sono stati calcolati assumendo un’aliquota media IRES pari al 16 per cento e un’aliquota media IRAP pari a circa il 4 per cento, applicate alla sola quota di accisa riconducibile alle imprese.

La tabella seguente riporta gli effetti finanziari complessivi derivanti dalla disposizione in esame.

	2026	2027	2028
Accise	-304,1	0,0	0,0
IVA	-50,0	0,0	0,0
IRES	0,0	8,0	-3,5
IRAP	0,0	2,0	-0,9
Crediti d’imposta	46,1	0,3	0,0
<b>Totale</b>	<b>-308,0</b>	<b>10,3</b>	<b>-4,4</b>
Effetti su comp. RSS	-17,8	0,5	-0,2
<b>Totale al netto compartecip.</b>	<b>-290,2</b>	<b>9,8</b>	<b>-4,2</b>

*in milioni di euro*

Con la lettera *b)* è altresì inserito l’articolo 8-ter, il quale al comma 1, prevede il riconoscimento alle imprese agricole di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle attività agricole, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel mese di marzo 2026. Il predetto contributo è riconosciuto nel limite di 30 milioni di euro per l’anno 2026.

La norma prevede, al comma 2, che il credito d’imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione nell’anno 2026. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Inoltre, il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto



del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Si prevede, ai sensi del comma 4, che il presente articolo si applichi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il comma 5 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026.

Il nuovo articolo 8-*quater* interviene sul Fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 251 del 1981 al fine di introdurre un incremento della componente a fondo perduto applicabile ai finanziamenti agevolati per l'internazionalizzazione, con riferimento alle imprese maggiormente esposte agli effetti del rincaro dei costi energetici e alle ricadute economiche del conflitto nell'area del Golfo Persico.

Il comma 1 prevede, nel limite di 800 milioni di euro delle disponibilità del Fondo 394/81, l'elevazione fino al 20 per cento della componente a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18 del 2020.

Il comma 2 stabilisce che tale incremento si applica alle domande presentate entro il 31 dicembre 2026, relative a iniziative di transizione digitale o ecologica, e riconducibili a imprese che abbiano subito un impatto negativo sul piano economico-finanziario in relazione all'aumento dei costi energetici o alle conseguenze indirette del conflitto mediorientale.

Il comma 3 dispone che, per le imprese qualificabili come PMI ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, la quota a fondo perduto possa essere elevata sino al 30 per cento.

Il comma 4 individua i limiti massimi di erogazione a valere sul Fondo per la Promozione Integrata, fissandoli in 160 milioni di euro per l'anno 2026 e 140 milioni di euro per l'anno 2027.

Il comma 5 attribuisce al Comitato Agevolazioni la definizione delle modalità attuative e dei criteri di verifica delle condizioni previste.

Sulla base dei dati aggiornati, alla data del 28 febbraio 2026, le disponibilità residue del Fondo risultano pari a 5.874 milioni di euro, di cui 315 milioni relativi al Fondo per la Promozione Integrata, al netto delle operazioni deliberate nel bimestre iniziale dell'anno pari a 259 milioni, con una componente FPI pari a 40 milioni a cui vanno aggiunti ulteriori 1.390 milioni di euro derivanti da stanziamenti previsti dalla Legge di Bilancio 2022 in via pluriennale, di cui 140 milioni riferiti al Fondo per la Promozione Integrata.

Tenuto conto di tali elementi, le disponibilità impegnabili nel 2026 risultano pari a 7.264 milioni complessivi, di cui 455 milioni riferibili al Fondo per la Promozione Integrata.

Gli impieghi in competenza per l'anno 2026 sono stimati in 1.207 milioni di euro, con una componente pari a 212 milioni a valere sul Fondo per la Promozione Integrata, comprendendo sia l'operatività ordinaria sia la quota riconducibile alla nuova misura.



Le disponibilità stimate al 31 dicembre 2026 risultano pertanto pari a 6.058 milioni complessivi, con un residuo di 243 milioni afferenti al Fondo per la Promozione Integrata.

Per l'anno 2027 gli impieghi in competenza sono stimati in 1.250 milioni complessivi, di cui 180 milioni sul Fondo per la Promozione Integrata, mentre le disponibilità a fine 2027 sono stimate in 4.808 milioni di euro, delle quali 63 milioni relativi al Fondo per la Promozione Integrata.

Sul piano della cassa, rilevante ai fini degli effetti sui saldi di finanza pubblica, le stime aggiornate relative allo scenario a legislazione invariata indicano un potenziale utilizzo pari a 160 milioni di euro nel 2026 e 140 milioni nel 2027, valori inferiori alla media storica del triennio 2023-2025, pari a circa 238 milioni annui. Rispetto ai dati sopra esposti, le evidenze più recenti mostrano un possibile ridimensionamento significativo della domanda sulle misure ordinarie, riconducibile al peggioramento del quadro macroeconomico con conseguente potenziale rinvio o riduzione dei piani di investimento da parte delle imprese.

Tale dinamica porta a ipotizzare una riduzione degli impieghi sulle operatività già vigenti e, quindi, minori esigenze di cassa rispetto alle stime previste per l'anno in corso nonché rispetto agli impieghi degli scorsi anni.

L'introduzione della nuova misura comporta pertanto un effetto di sostituzione rispetto agli strumenti ordinari, determinato anche dal fatto che talune imprese, che avrebbero comunque richiesto l'intervento del Fondo, si orienteranno verso la sezione introdotta con la disposizione in esame. Ne deriva che la nuova operatività non comporta un incremento complessivo della domanda sul Fondo, ma una sua riallocazione verso una misura maggiormente aderente alle esigenze attuali determinate dall'aumento dei costi energetici. La combinazione del calo della domanda ordinaria e dell'effetto di sostituzione consente di compensare integralmente gli oneri derivanti dall'incremento della componente a fondo perduto.

Tenuto conto che i limiti massimi di erogazione a valere sul Fondo per la Promozione Integrata fissati al comma 4, pari a 160 milioni nel 2026 e 140 milioni nel 2027, coincidono con le stime originarie previste per il biennio a legislazione vigente e al di sotto della media storica, la misura non comporta nuovi o maggiori oneri sui saldi di finanza pubblica.

La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), interviene sia incrementando specifiche autorizzazioni di spesa sia sulle coperture già previste dall'articolo 18 del decreto-legge n. 38 del 2026 per integrarle tenuto conto degli oneri derivanti dalle disposizioni in precedenza ricordate.

In particolare, è disposta la modifica del comma 1 dell'articolo 18 prevedendo i seguenti rifinanziamenti:

- a) Fondo per interventi strutturali di politica economica nella misura di 43 milioni di euro per l'anno 2031;
- b) Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, di 30 milioni di euro per l'anno 2027;
- c) Fondo nazionale per l'efficienza energetica per le finalità di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n.145 del 2018, nella misura di 175 milioni di euro per l'anno 2027, di 159,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 129,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 78,5 milioni di euro per l'anno 2030 e di 30,1 milioni di euro per l'anno 2031;



- d) contratti di sviluppo, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella misura di 13,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 17,4 milioni di euro per l'anno 2028, di 17,7 milioni di euro per l'anno 2029, di 10,65 milioni di euro per l'anno 2030 e di 6,45 milioni di euro per l'anno 2031;
- e) per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. marebonus), nella misura di 9,45 milioni di euro per l'anno 2027, di 12,18 milioni di euro per l'anno 2028, di 12,39 milioni di euro per l'anno 2029, di 7,46 milioni di euro per l'anno 2030 e di 4,52 milioni di euro per l'anno 2031;
- f) per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. ferrobonus), nella misura di 4,05 milioni di euro per l'anno 2027, di 5,22 milioni di euro per l'anno 2028, di 5,31 milioni di euro per l'anno 2029, di 3,19 milioni di euro per l'anno 2030 e di 1,93 milioni di euro per l'anno 2031;
- g) fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nella misura di 773 milioni di euro per l'anno 2026.

È, inoltre, disposta la modifica del comma 2, alinea dell'articolo 18 del suddetto decreto-legge n.38 del 2026 per aggiornare gli oneri alle modifiche e alle integrazioni previste dal presente decreto, tenendo conto della quota riconducibile a limiti di spesa e di quelli da formulare in termini di previsione di spesa.

Alle coperture si provvede:

- a) incrementando da 537 a 1.300 milioni di euro, l'utilizzo del fondo previsto dall'articolo 1, comma 770 della legge n. 199 del 2025;
- b) quanto a 50 milioni per il 2026, 80 milioni per il 2027 e 60 milioni per il 2028 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
- c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente versamento in entrata del bilancio dello Stato, delle somme disponibili in conto residui nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
- d) quanto a 64 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data del 30 marzo 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;
- e) quanto a 497,626 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra dell'anno 2025, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nell'ambito delle attribuzioni di cui



- al secondo periodo del comma 4 del medesimo articolo 23. Tale quota resta definitivamente acquisita all'erario;
- f) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
  - g) quanto a euro 333.924.858 per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e quanto a euro 94.756 per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;
  - h) quanto a euro 1.300.000 per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
  - i) quanto a euro 398.600 per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
  - l) quanto a euro 29.448.311 per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
  - m) quanto a euro 400.000 per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
  - n) quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
  - o) quanto a euro 11.799.752 per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;
  - p) quanto a euro 20.000.000 per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166;
  - q) quanto a euro 119.576.369 per l'anno 2026 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, delle risorse disponibili in conto residui, nello stato di previsione Ministero



- dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 e dell'articolo 5, comma 12, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- r) quanto a 222 milioni di euro per l'anno 2027, 199 milioni di euro per l'anno 2028, 165 milioni di euro per l'anno 2029, 100 milioni di euro per l'anno 2030 e 86 milioni di euro per l'anno 2031, mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

**ART. 2.**  
**(Entrata in vigore)**

La disposizione reca l'entrata in vigore del provvedimento.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

03/04/2026

Il Ragioniere Generale dello Stato

**Daria Perrotta**

*Firmato digitalmente*

